

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n. 024-2024

DETERMINA
nr. 13-Direttore Generale del 04.04.2024

Oggetto: validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Livorno** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2;
- la determina n. 87-DG del 23/05/2022 con la quale è stato validato il PEF 2022-2025 del **Comune di Livorno** ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo ai sensi del MTR-2;
- l'art. 8 della predetta deliberazione n.363/2021/R/RIF che ne prevede l'aggiornamento del PEF 2024-2025, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF con oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" e richiamati, in particolare, della stessa:
 - l'articolo 1, comma 2 che stabilisce, tra l'altro, che con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che, in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmette all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/rif;
 - l'articolo 3 che, tra l'altro, stabilisce che la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale e che per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: $I_{2023}=4,5\%$ e $I_{2024}=8,8\%$, mentre per l'anno 2025 si assume inflazione nulla.
 - l'art. 4 che, ai fini della determinazione del parametro ρ_a per il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aggiorna il valore del tasso di inflazione programmata (r_{pia}), ponendolo al 2,7%, e, sempre a tale fine, introduce il coefficiente $CRla$ che tenga conto dei maggiori

oneri sostenuti per il servizio integrato dei rifiuti urbani negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato fino al 7% tenuto conto del vincolo nella valorizzazione del parametro ρ_a .

- l'art. 7 che introduce la novità che la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiesta all'ETC ai fini della valorizzazione del coefficiente γ_2 , α , di cui al comma 3.1 del MTR-2, debba essere coerente con il macro-indicatore R1, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif e in particolare che allo stesso coefficiente può essere attribuita una valutazione "soddisfacente" - contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $[-0.15, 0]$ – solo nel caso il valore assunto dal macro-indicatore R1 sia \geq (maggiore o uguale) a 0,85.
- la determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 ed in particolare:
 - i suoi quattro (4) allegati: Allegato 1: contenente il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico;
 - l'art. 1, comma 2, relativamente alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
 - l'art. 2 relativamente alla determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata $H\alpha$;
 - l'art. 3, nel quale, al fine di fornire chiarimenti applicati, si prevede:
 - ✓ al comma 1 che: «Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2 e all'articolo 1 della deliberazione 389/2023/R/RIF, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, secondo lo schema tipo di cui alla lettera b) del comma 1.1.».
 - ✓ al comma 2 che: «Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve:
 - a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori.».
 - ✓ al comma 3 che «L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del

comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a /2023=4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.»

ACCERTATO che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo questo Ente «costituito ed operativo», ad esso spetta, in qualità di Ente di governo dell'Ambito ATO Toscana Costa, assumere il ruolo di ETC ed assolvere alle funzioni ad esso assegnate dalle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza.

DATO ATTO che:

- l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha individuato il Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo fino al 31/12/2035 (data di avvio 01/01/2021) alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A.
- i Comuni complessivamente serviti da RetiAmbiente sono dal 01/01/2024 nel numero di 97 e che i restanti 3 (Carrara, Lucca e Massa) lo saranno entro il 01/01/2030, con la previsione che Carrara e Massa lo siano dal 01/01/2025.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*.

DATO ATTO che dal 01/01/2024 per tutte le gestioni dell'Ambito è stato individuato lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF.

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 17/2023 che ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini dell'aggiornamento tariffario 2024-2025.

RICHIAMATI:

- la legge 147/13, articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della predetta legge 147/13:
 - comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti"*

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti".

- comma 654 che stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- l'art. 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».*

CONSIDERATO che:

- questo ETC, come previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, deve procedere alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del **Comune di Livorno** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e consentire quindi al consiglio comunale di assumere le conseguenti deliberazioni entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune, i Soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF sono i seguenti:

GESTORE ¹	COMUNE
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Livorno

VISTA la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.**, a mezzo p.e.c.:

¹ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) AAMPS S.p.A.

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati;

VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati.

RITENUTO di valorizzare, per l'Ambito tariffario in esame, le grandezze (coefficienti/parametri/indicatori) di competenza di questo ETC come segue:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2024	VALORE ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,289	-0,289
R1	0,42	0,420
$\gamma_{2,a}$	-0,300	-0,300
b	0,59	0,59
ω	0,4	0,4
X	0,31 %	0,31 %
CRI	2,07 %	4,5 %
QL	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %
C116	0,00 %	0,00 %

CONSIDERATO che, partendo dal tasso di inflazione programmato (rp_a) fissato da ARERA al 2,7% e sulla base di quanto riportato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per ciascun anno il seguente valore:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
ρ	4,46 %	6,89 %

TENUTO CONTO del seguente valore delle entrate tariffarie 2024-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le eventuali detrazioni ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare:

	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_A PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	48.007.293 €	52.512.764 €
DETRAZIONI (DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	0 €	0 €
ΣT_A DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	48.007.293 €	52.512.764 €

PRESO ATTO che, in relazione al limite di crescita ammissibile, sopra evidenziato, le entrate tariffarie per il **Comune di Livorno** possono assumere il seguente valore massimo con associato il seguente Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) :

	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	40.189.489 €	42.958.545 €
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	7.817.804 €	9.554.219 €

TENUTO CONTO che questo ETC, in relazione al delta sopra evidenziato, ritiene di non fare istanza di superamento del limite bensì, ai sensi del comma 4.5 del MTR-2, di procedere al suo recupero totale rimodulandolo come indicato nella tabella seguente:

RECUPERO DELTA ($\Sigma T_A - \Sigma T_{MAX}$)		
	ANNO 2025	POST ANNO 2025
GESTORE	7.817.804 €	9.554.219 €
COMUNE	0 €	0 €
TOTALE	7.817.804 €	9.554.219 €

DATO ATTO che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie finali (T_a), intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo l'eventuale distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

$T_A = T_{VA} + T_{FA}$ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA ($\Sigma T_A - \Sigma T_{MAX}$)		
	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	33.024.971 €	36.116.214 €
COMUNE	7.164.518 €	6.842.331 €
TOTALE	40.189.489 €	42.958.545 €

TENUTO CONTO infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione N. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	149.016 €	146.587 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	149.016 €	146.587 €

DATO CONTO che

- rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune, si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2024 -2025 aggiornato ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate di riferimento;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo.

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Livorno**, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N.1/DTAC/2023 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.1/DTAC/2023, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 1 della determinazione N.1/DTAC/2023 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa.

DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Livorno**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2).
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 3) Di dare atto che i parametri, i coefficienti e gli indicatori di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2024	VALORE ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,289	-0,289
R1	0,42	0,42
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,3
b	0,59	0,59
ω	0,4	0,4
X	0,31 %	0,31 %
CRI	2,07 %	4,50 %
QL	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %
C116	0,00 %	0,00 %

- 4) Di dare atto che, partendo dal tasso di inflazione programmato (rp_a) fissato da ARERA al 2,7% e sulla base di quanto riportato nella tabella precedente, il parametro per la determinazione del limite di crescita (ρ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	2024 su 2023	2025 su 2024
ρ	4,46 %	6,89 %

- 5) Di approvare l'aggiornamento del PEF 2024-2025 del **Comune di Livorno**, redatto secondo l'Allegato 1 della determinazione n.1/DTAC/2023, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie finali (**Ta**), intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo l'eventuale distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

$TA = TVA + TFA$ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA ($\sum TA - \sum TMAX$)		
	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	33.024.971 €	36.116.214 €
COMUNE	7.164.518 €	6.842.331 €
TOTALE	40.189.489 €	42.958.545 €

- 6) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta deliberazione 363/2021/R/RIF, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i **prezzi massimi** del servizio in corrispondenza di ciascun anno del biennio.
- 7) Di dare atto che le entrate tariffarie di riferimento finali (Ta), mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZION EFFETTIVA DELLE ENTRATE TARIFFARIE	
VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
4,46 %	6,89 %

- 8) Di dare atto che dalle entrate tariffarie finali (Ta) sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	149.016 €	146.587 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	149.016 €	146.587 €
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021	40.040.473 €	42.811.958 €

- 9) Di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.1/DTAC/2023, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- 10) Di trasmettere il presente atto al **Comune di Livorno** per le deliberazioni conseguenti.
- 11) Di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2024-2025 aggiornato e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa.
- 12) Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

ALLEGATO A

	2024				2025			
	Livorno				Livorno			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	5.959.498	-	5.959.498	5.959.498	-	5.959.498	5.702.869	5.702.869
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	4.157.796	-	4.157.796	4.157.796	-	4.157.796	4.151.678	4.151.678
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	2.876.598	-	2.876.598	2.876.598	-	2.876.598	2.752.725	2.752.725
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	15.197.717	-	15.197.717	15.197.717	-	15.197.717	14.543.270	14.543.270
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{1&IV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	836.139	-	836.139	836.139	-	836.139	800.133	800.133
Fattore di Shoring b	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo shoring b(AR)	493.322	-	493.322	493.322	-	493.322	472.078	472.078
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	1.363.805	-	1.363.805	1.363.805	-	1.363.805	1.305.077	1.305.077
Fattore di Shoring ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Shoring b(1+ω)	0,83	0,83	0,826	0,826	0,83	0,83	0,83	0,826
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring b(1+ω)AR_{sc}	1.126.503	-	1.126.503	1.126.503	-	1.126.503	1.077.994	1.077.994
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{IV}	864.312	378	864.690	864.690	-	-	-	51.711
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	2.007.821	2.007.821	2.007.821	2.007.821	-	-	1.997.696	1.997.696
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	7.817.804	7.817.804
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	27.433.077	2.008.199	29.444.296	29.444.296	1.945.985	33.318.275	35.364.240	35.364.240
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.338.351	-	6.338.351	6.338.351	-	6.338.351	6.065.408	6.065.408
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	408.051	788.402	1.396.453	581.847	911.400	1.493.467	2.608.331	2.608.331
Costi generali di gestione CGG	2.725.706	-	2.725.706	2.725.706	-	2.725.706	2.608.331	2.608.331
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	1.351.085	88.798	1.439.883	1.439.883	-	1.292.904	84.975	1.377.879
Costi comuni CC	4.684.842	877.401	5.562.243	4.483.102	996.575	5.479.677	5.479.677	5.479.677
Ammortamenti Aimm	1.489.757	-	1.489.757	1.489.757	-	1.189.764	1.189.764	1.189.764
Accantonamenti Acc	-	2.899.898	2.899.898	2.899.898	-	2.720.000	2.720.000	2.720.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	2.899.898	2.899.898	2.899.898	-	2.720.000	2.720.000	2.720.000
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	690.490	-	690.490	690.490	-	582.638	582.638	582.638
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	2.998	-	2.998	2.998	-	2.998	2.998	2.998
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	2.183.245	2.899.898	5.083.143	5.083.143	-	1.775.399	2.720.000	4.495.599
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{1&IV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO^{EXP}_{IV}	200.240	379	199.861	199.861	-	71.752	188.745	260.496
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{IV}	-	1.379.399	1.379.399	1.379.399	-	-	1.368.516	1.368.516
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTta totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	13.406.679	5.156.319	18.562.998	18.562.998	4.896.346	12.252.158	17.148.504	17.148.504
ΣTta = ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	40.842.775	7.164.518	48.007.293	48.007.293	6.842.331	45.670.433	52.512.744	52.512.744
ΣTta = ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	40.842.775	7.164.518	48.007.293	48.007.293	6.842.331	45.670.433	52.512.744	52.512.744

Grandezze fisico-tecniche									
raccolla differenziata %						63%			63%
$q_{24} \text{ Ton}$						85.367,40			85.367,40
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg						44,97			45,07
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabb.segno standard/costo medio settore)						34,71			34,71
Coefficiente di graduabilità									
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y_1						-0,29			-0,29
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2						-0,30			-0,30
Totale Y						-0,59			-0,59
Coefficiente di graduabilità $(1+Y)$						0,41			0,41
Verifica del limite di crescita									
PI_{10}						2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_0						0,31%			0,31%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QI_0						0,00%			0,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0						0,00%			0,00%
coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}						0,00%			0,00%
coefficiente per recupero inflazione CRI_0						2,07%			4,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe P						4,46%			6,89%
$\sum T_{0-1}$						1,0446			1,0489
$\sum TV_{0-1}$						48.037,293			52.512,744
$\sum TF_{0-1}$						21.946,353			21.626,492
$\sum TF_{0-1}$						16.528,879			18.562,998
$\sum T_{0-1}$						38.475,232			40.189,489
$\sum T_0 / \sum T_{0-1}$						1,2477			1,3066
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)						40.189,489			42.958,545
$\sum T_{max}$						7.817,804			9.554,219
Iva dopo distribuzione della $(\sum T_0 - \sum T_{max})$									
Iva dopo distribuzione della $(\sum T_0 - \sum T_{max})$						19.618,293			23.844,056
Iva dopo distribuzione della $(\sum T_0 - \sum T_{max})$						2.008,199			1.945,985
Iva dopo distribuzione della $(\sum T_0 - \sum T_{max})$						5.156,319			4.896,346
Ta=Iva+Itra dopo distribuzione della $(\sum T_0 - \sum T_{max})$						33.024,971			36.116,214
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile									
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa						84,641			83,413
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa						64,375			62,974
$\sum TV_0$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021						21.541,850			25.726,428
$\sum TF_0$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021						18.498,623			17.085,530
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021						40.040,473			42.811,958
Attività esterne Ciclo integrato RU									
Macro Indicatore R1						0,42			0,42
Calcolo H di partenza									
AR^{max}_{sc} al						1.709,179			
CRD^{max}_{sc} al						7.206,589			
H di partenza						23,7%			
Classe di partenza H						G			
Obiettivi						27,2%			30,7%
Classe obiettivo						G			F



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ALLEGATO B

Relazione di accompagnamento

(Allegato 2 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023)

AMBITO TARIFFARIO: Comune di Livorno

1. PREMESSA

Questo ETC svolge le proprie funzioni di ente di governo sull'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, che abbraccia le 4 province toscane, di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e comprende 100 Comuni².

Con delibera della sua Assemblea n. 12 del 13/11/2020 questo ETC ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico del servizio r.u., affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. per il periodo 2021- 2035. RetiAmbiente S.p.A., interamente partecipata dai suddetti 100 Comuni, è la società capogruppo e garantisce il servizio utilizzando le proprie società operative locali, al cui capitale partecipa al 100%.

Come previsto nell'atto di affidamento e disciplinato nel contratto di servizio, lo svolgimento del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. su tutti e 100 i Comuni dell'Ambito si completerà alla data del 01/01/2030. RetiAmbiente al 1° gennaio 2024 serve 97, dal 01/01/2025 servirà i Comuni di Carrara e di Massa e dal 01/01/2030 servirà il Comune di Lucca.

Non essendo al momento prevista una medesima tariffa su tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Toscana Costa, ognuno di essi rappresenta un autonomo ambito tariffario.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di Livorno.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori:

GESTORE 1 ³	GESTORE 2
RETIAMBIENTE S.P.A.	COMUNE DI LIVORNO

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si riportano nelle seguenti tabelle gli impianti di chiusura del ciclo localizzati nell'Ambito territoriale.

IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DEGLI URBANI AUTORIZZATI ED OPERATIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
AAMPS S.P.A. ⁴	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	LIVORNO (LI)
CERMEC S.P.A. ⁵	COMPOSTAGGIO FORSU	MASSA (MS)

² Sono esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, pur appartenenti alla Provincia di Livorno, in quanto di competenza dell'EGATO Toscana Sud.

³ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) AAMPS S.p.A..

⁴ In fermo nel 2024 per manutenzione/revamping.

⁵ Integrato a partire dal 2025.

ESA S.P.A.	COMPOSTAGGIO FORSU	PORTO AZZURRO (LI)
GEOFOR S.P.A. ⁶	DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO FORSU	PONTEDERA (PI)
BELVEDERE S.P.A.	DISCARICA	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	DISCARICA	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

IMPIANTI DI TRATTAMENTO INTERMEDIO AUTORIZZATI ED OPERATIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
BELVEDERE S.P.A.	TMB	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	TMB	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
GCE S.R.L.	TM	AULLA (MS)
CERMEC S.P.A. ⁷	TMB	MASSA
ERSU S.P.A.	TMB	MASSAROSA (LU)
ESA S.P.A.	TM/TMB	PORTO AZZURRO (LI)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- il **PEF 2024-2025** predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determina n.1/DTAC/2023;
- la **relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina n.1/DTAC/2023;
- la **dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina n.1/DTAC/2023, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati.

1.5 Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare.

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

L'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

⁶ Operativo dalla seconda metà del 2024

⁷ Integrato a partire dal 2025.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato uno specifico file Excel popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

Riguardo alle fonti contabili questo ETC ha verificato:

- la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi e dei ricavi riconosciuti.

5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Questo ETC nella seguente tabella dà preliminarmente evidenza al valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{MAX a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_a (TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI RIFERIMENTO PRIMA DEL LIMITE ANNUALE ALLA CRESCITA)	48.007.293 €	52.512.764 €
$\Sigma T_{MAX a}$ (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)	40.189.489 €	42.958.545 €

Riguardo al limite alla crescita, l'MTR-2, prevede che in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, calcolato con la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, valorizzato a 2,7%⁸ in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

⁸ Così come da deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, al primo comma dell'art. 4.

Inoltre, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **C116_a** entro il limite del 3% e il coefficiente **CRI_a** entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, tenuto conto del tasso di inflazione programmato (**rp_a**) fissato da ARERA al 2,7% e dei parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi – assume per ogni anno (*a*) del biennio il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>rpi</i>	2,7 %	2,7 %
<i>X</i>	0,31 %	0,31 %
<i>QL</i>	0,00 %	0,00 %
<i>PG</i>	0,00 %	0,00 %
<i>C116</i>	0,00 %	0,00 %
<i>CRI</i>	2,07 %	4,50 %
<i>ρ</i>	4,46 %	6,89 %

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi del MTR-2, il coefficiente di recupero della produttività (X_a) deve essere quantificato nei limiti riportati nella seguente tabella:

		$CU_{EFF,A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF,A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5 \%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a \geq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1 \%$

Sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
 - in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

Con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020. In sede di aggiornamento biennale tale valore viene considerato per l'annualità 2022 e 2023, così come indicato dall'ultima versione del tool di calcolo pubblicato da ARERA.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.

- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$).

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:

- Dal confronto tra costo unitario effettivo e benchmark, effettuato sulla base dei valori riportati nella successiva tabella, risulta quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE APPROVATE AL LORDO DELLE DETRAZIONI 1.4 DET. 2/2021/R/RIF	38.389.036 €	38.475.232 €
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)	85.367	85.367
CU_{EFF} CENT€/KG	44,97 €	45,07 €
BENCHMARK DI RIFERIMENTO [CENT€/KG]	34,71	34,71
DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)	10,26 €	10,36 €

- Dalla misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti ($\gamma_{1,a}$) e ($\gamma_{2,a}$) - per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2 -, risulta per ciascun anno del biennio quanto segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,289	-0,289
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,3
1+γ_a	0,411	0,411
LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	CU _{EFF,A-2}	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X _A
ANNO 2024	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X _A ≤ 0,5 %	0,31%
ANNO 2025	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X _A ≤ 0,5 %	0,31 %

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni caratteristiche del servizio) e PG (variazioni perimetro gestionale)

Come previsto dal MTR-2, in ciascun anno del biennio (2024-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL_a e PG_a , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale ($COI_{TV,aexp}$) e ($COI_{TF,aexp}$) - costi operativi incentivanti.

I coefficienti QL_a e PG_a sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti QL_a e PG_a sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
QL_a	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente QL_a assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previsti miglioramenti dei livelli di qualità.

	ANNO 2024	ANNO 2025
PG_a	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente PG_a assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previste variazioni nelle attività gestionali.

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti QL_a e PG_a , per ciascun anno del biennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2	SCHEMA I	SCHEMA I

5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente C116 viene valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni connesse alla quantificazione delle componenti di natura previsionale $CO116$ di cui al comma 4.4 del MTR-2, tenuto conto che per l'ambito tariffario in esame tale componente non è valorizzata, questo ETC ha quantificato il coefficiente C116 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 nei seguenti valori:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$C116_a$	0,00 %	0,00 %

5.1.4 Coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

Tenuto conto degli effetti che la dinamica dei prezzi ha provocato, questo ETC ritiene, per l'ambito tariffario in esame, di valorizzare il coefficiente CRI_a come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
CRI_a	2,07 %	4,50 %

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale **CO116_a**, **CQ_a** e **COI_a** proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

COSTI PREVISIONALI									
		2024				2025			
Costi previsionali parte variabile		Raffrontabile	0	0	totale Gestori	Livorno	Raffrontabile	0	totale Gestori Livorno
CO _{gestiva}		-			-	-	-		-
CQ _{gestiva}		-			-	-	-		-
COI _{gestiva}		-			-	-	-		-
Costi previsionali parte fissa		Raffrontabile	0	0	totale Gestori	Livorno	Raffrontabile	0	totale Gestori Livorno
CO _{gestiva}		-			-	-	-		-
CQ _{gestiva}		-			-	-	-		-
COI _{gestiva}		-			-	-	-		-

5.2.1 Componente previsionale CO116

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **CO116**.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **CQ**.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **COI**.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.
- per l'ambito tariffario in esame non sono state adottate vite utili differenti rispetto a quelle indicate dalla regolazione.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per definire lo *sharing* relativo ai seguenti ricavi:

- **AR_a**: ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- **AR_{sc,a}**: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore **b_a**, nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore **b_a (1+ω_a)** e, per farlo, ha dovuto valorizzare il parametro **ω_a** nell'intervallo [0.1,0.4], secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF

Come già richiesto dal MTR-2 ai fini della quantificazione del parametro **ω_a**, questo ETC ha ritenuto di quantificare anche il parametro **b_a** in base alle valutazioni compiute sui coefficienti **γ_{1,a}** e **γ_{2,a}**, in merito:

- Per il **γ_{1,a}**: ai risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata.
Tenendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.
- Per il **γ_{2,a}**: all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari.

Tenendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il **γ_{1,a}**: ai valori della raccolta differenziata certificati dalla società ARRR S.p.A. della Regione Toscana per l'anno 2022⁹, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2022 sia almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs 152/2006) e con la pianificazione della Regione Toscana;
- Per il **γ_{2,a}**: al livello di qualità della raccolta differenziata, considerandola tanto più elevata quanto minore è la percentuale, misurata per frazione merceologica, di frazioni estranee. Tale coefficiente

⁹ Il valore RD 2022 oltre che per quella del 2024, verrà utilizzato anche per la valutazione del **γ_{1,a}** per l'annualità 2025.

può essere considerato soddisfacente solo nel caso in cui il macro indicatore R1 sia maggiore o uguale a 0,85¹⁰.

Pertanto, considerato il valore della % RD (si veda grandezze fisico-tecniche del PEF) e quello del macro indicatore R1 che, per le annualità 2024 e 2025, è pari a 0,42, per l'ambito tariffario in esame sono state espresse le seguenti valutazioni:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	INSODDISFACENTE	INSODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	INSODDISFACENTE	INSODDISFACENTE

In coerenza alle suddette valutazioni i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono i seguenti valori:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,289	-0,289
$\gamma_{2,a}$	-0,300	-0,300

5.4.1 Determinazione del fattore b

Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente relativamente al fatto che questo ETC ha ritenuto di servirsi delle valutazioni dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, anche ai fini della determinazione del fattore b , secondo il seguente schema definito da questo ETC:

		VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI RD ($\gamma_{1,a}$)	
		INSODDISFACENTE	SODDISFACENTE
VALUTAZIONE RISPETTO ALLA PRESENZA DI FRAZIONE ESTRANEA ($\gamma_{2,a}$)	INSODDISFACENTE	SCHEMA I $0.55 < b_a \leq 0.6$	SCHEMA II $0.45 < b_a \leq 0.55$
	SODDISFACENTE	SCHEMA III $0.45 < b_a \leq 0.55$	SCHEMA IV $0.3 \leq b_a \leq 0.45$

Tenuto conto delle valutazioni compiute su tali coefficienti al precedente paragrafo 5.4;

questo ETC quantifica il fattore b , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2024	ANNO 2025
b_a	0,59	0,59

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come riportate al precedente paragrafo 5.4; b) di quanto previsto dalla seguente tabella, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

¹⁰ di cui all'articolo 6 dell'allegato A della deliberazione 387/2023/R/RIF;

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore ω , con riferimento a ciascun anno del biennio 2024-2025, come sotto riportato:

	Anno 2024	Anno 2025
ω_a	0,4	0,4

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Questo ETC rispetto ai dati, alle informazioni, e agli atti trasmessi dagli operatori (Gestore e Comune) non osserva situazioni di squilibrio finanziario della gestione. Questo ETC non ha apportato alcuna modifica e integrazione ai dati forniti dagli operatori medesimi.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dalla documentazione pervenuta da Gestore e Comune, risulta che la dimensione numerica delle loro rinunce alla copertura integrale dei propri costi è, ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, per ogni anno del biennio 2024-2025 rappresentata dagli importi nel dettaglio riportati nelle successive due tabelle:

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF PER I COSTI VARIABILI									
	2024				2025				
	Reliambi- ente	0	0	totale gestori	Livorno	Reliambi- ente	0	0	totale gestori
CRT ₀	-			-		-			-
CTS ₀	-			-		-			-
CTR ₀	-			-		-			-
CRD ₀	-			-		-			-
COI _{exp, 11b, IV, a}									
COI _{exp, IV, a}									
COI _{exp, IV, a}									
b									
AR ₀									
b									
OL ₀									
b(1+oa) AR _{0,0}									
b(1+oa)AR _{0,0}									
Quota residua relativa a RCND _{IV}									
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità									
Scostamento COV _{exp, IV}									
Scostamento COV _{exp, IV}									
Recupero COI _{exp, IV} (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)									
Recupero COI _{exp, IV} (solo se a vantaggio degli utenti)									
Recupero COI _{exp, 11b, IV}									
Recupero COI _{exp, 11b, IV} (solo se a vantaggio degli utenti) tra i costi (consentiti nell'anno (n-2) calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità, (n-2)									
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (n-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità									
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuiti alle attività di pulizia, prescrizione o prelievamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/RIF)									
Recupero conguaglio ¹⁰²² - parte variabile									
RC _{exp, IV, a}									
IVA Indetribile - PARTE VARIABILE									
Recupero dello (2Ta-2Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE									
detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/R/RIF - parte variabile									

\forall

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF PER I COSTI FISSI

[illegible]

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Questo ETC non ha ritenuto di avvalersi della rimodulazione dei conguagli prevista al comma 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Avendo registrato nell'ambito tariffario in esame eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e del perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ritiene necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 4.5 del MTR-2, procedere al loro recupero secondo quanto riportato nella tabella successiva:

● Recupero negli anni successivi della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ c. 4.5 MTR-2

	2024				2025				Post 2025			
	Reimborsante	0	0	totale gestori	Livorno	Reimborsante	0	0	totale gestori	Livorno	Reimborsante	0
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-			-	-	7.817.804			7.817.804	-	9.554.219	
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-			-	-	-			-	-	-	
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	-	-	-	-	-	7.817.804	-	-	7.817.804	-	9.554.219	-

● Delta $(\sum Ta - \sum Tmax)$ 2022 e 2023 di cui al comma 4.5 del MTR-2 inviato a recupero alle annualità 2024 e 2025

	2022-2023			
	Reimborsante	0	0	totale gestori
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-			-
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-			-
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	-	-	-	-

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

5.11 Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

DETRAZIONI EX COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE VARIABILE	84.641,35 €	83.613,35 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE VARIABILE	84.641 €	83.613 €
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE FISSA	64.375,12 €	62.973,88 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - PARTE FISSA	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE FISSA	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA	64.375 €	62.974 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	149.016 €	146.587 €

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In ciascun anno a il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto¹¹:

$$H_a = \frac{AR_{SC_{si},a}^{AGG}}{CRD_{SC_{si},a}^{AGG}}$$

Dove:

- $AR_{SC_{si},a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
- $CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

¹¹ Ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;

Il valore di partenza viene calcolato tenuto conto dei dati del 2022, vengono poi determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

La quantificazione del valore di partenza H è avvenuta in mancanza dei dati richiesti, e il calcolo è stato fatto di default come indicato nella pagina "IN_Calcolo H" del tool messo a disposizione da ARERA, portando al valore di H di partenza e la classe di appartenenza che seguono:

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC_{si,a}}^{AGG}$	1.709.179		
$CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}$	7.206.589		
H	23,7 %	27,2 %	30,7 %
Classe di appartenenza	G	G	F

DETERMINA
nr. 13-DG del 04.04.2024

Oggetto: validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Livorno** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147 *bis* del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 04.04.2024

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione a decorrere dal **04.04.2024** viene posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.
